



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 908 del 23/11/2021

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI LEGALI

Oggetto: Liquidazione sentenza n. 2641/2021, RG. 701210/2006 - giudizio N.V. e M.M. c/ AORN CE + altri – atto di citazione e ricorso in riassunzione - Trib. SMCV - rif. Legal App 56.2006/2021.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 23/11/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Chiara Di Biase - UOC AFFARI LEGALI

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Liquidazione sentenza n. 2641/2021, RG. 701210/2006 - giudizio N.V. e M.M. c/ AORN CE + altri – atto di citazione e ricorso in riassunzione - Trib. SMCV - rif. Legal App 56.2006/2021.

Direttore UOC AFFARI LEGALI

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

PREMESSO

- **che** in data 11/10/2006, i sigg.ri N.V. e M.M., rappresentati e difesi dall'avv. Mariarosaria Menditto, notificavano atto di citazione RG. 701210/2006, promosso innanzi il Tribunale di S. Maria C.V. – Sez. distaccata di Caserta, per il risarcimento dei danni derivanti da episodio occorso nell'anno 2004;
- **che** in data 31/10/2006, questa Azienda trasmetteva il succitato atto di citazione alla General Broker Service, ai sensi e per gli effetti della polizza RCT, all'epoca vigente, n. 63/106444/01 - Gerling;
- **che** con nota prot. n. 12322 del 31/10/2006, veniva conferito incarico legale all'avv. Lorenzo Mazzeo, per la rappresentanza e la difesa di questa Azienda;
- **che** in data 05/04/2016, veniva notificato ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c nel suddetto procedimento RG. 701210/2006, promosso dai medesimi ricorrenti innanzi il Tribunale di S. Maria C.V.;
- **che** con deliberazione n. 678 del 30/12/2016, pertanto, veniva ratificato il mandato conferito all'avv. Mazzeo per la difesa e la rappresenta di questa Azienda nel ricorso di riassunzione innanzi citato;
- **che** in data 18/10/2021 è stata notificata a questa Azienda la sentenza n. 2641/2021, RG. 701210/2016, in forma esecutiva (allegata in copia alla presente in modalità istruttoria), con cui si è concluso il giudizio in parola;
- **che** con la medesima sentenza il Tribunale di S. Maria C.V. ha, tra l'altro, così provveduto:
 1. *"dichiara l'esclusiva responsabilità di F. R., I. F. (quale socio unico e successore di Centro G. srl) e Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta in ordine ai fatti per cui è causa e li condanna in solido al pagamento, in favore di N.V., a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 272.786,30, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo e in favore di M.M., a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 50.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;*
 2. *accerta che la responsabilità per i fatti di causa va imputata per 1/3 a carico dei convenuti F.R. e I.F. (quale socio unico e successore di Centro G. srl) e per i restanti 2/3 a carico dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta",*
 3. [...];
 4. [...];
 5. *accoglie la domanda di garanzia formulata dall'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta nei confronti di Hdi-Gerling Versicherung A.G. (Già "Gerlin Konzern – Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft"- Rappresentanza Generale Per l'Italia), Unipolsai Assicurazioni SPA (glà Fondiaria Sai SPA), e Faro – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SPA, In Liquidazione Coatta Amministrativa, e per l'effetto: condanna le tre coassicuratrici, ciascuna nei limiti di ripartizione del rischio (50% Gerling, 30% Faro Assicurazioni, 20% Fondiaria Sai) e senza vincolo di solidarietà, a manlevare l'Azienda Ospedaliera da tutte le somme che la stessa è tenuta a pagare in*

Determinazione Dirigenziale

esecuzione della presente sentenza, a titolo di risarcimento del danno e per le spese di giudizio e di ctu;

6. *condanna F.R., I.F. (quale socio unico e successore di Centro G. srl) e l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in complessivi € 28.200,00, di cui € 1.200,00 per esborsi e € 27.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;*
 7. *pone definitivamente le spese per la ctu, come liquidate nel corso del giudizio, a carico di F.R., I.F. (quale socio unico e successore di Centro G. srl) e l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta in solido;*
 8. *[...];*
 9. *[...];*
 10. *[...];*
- **che** la citata sentenza è gravata da appello, promosso da uno dei convenuti, la cui udienza è fissata per il 02/02/2022;
 - **che**, pertanto, questa Azienda si riserva la ripetizione delle somme all’esito del giudizio di appello;
 - **che** con mail del 20/10/2021 (allegata in modalità istruttoria), l’avv. Mazzeo ha, tra l’altro, comunicato che le Compagnie assicuratrici coinvolte manifestavano la disponibilità a procedere alla diretta liquidazione nei confronti dei ricorrenti delle quote di loro spettanza, ovvero pari al 50% per la HDI Gerling e al 20% per la Unipol;
 - **che** con la medesima mail, l’avv. Mazzeo ha trasmesso, tra l’altro, l’allegato prospetto schematico di tutti gli importi dovuti, di cui alla sentenza n. 2641/21, reso dall’avv. Menditto;
 - **che** con mail del 22/10/2021, questa U.O.C. ha preso atto e ha accettato la disponibilità delle Compagnie, HID Gerling e Unipol, al diretto pagamento in favore degli istanti delle quote loro spettanti, lasciando a carico di questa Azienda la restante quota, prima a carico di Faro - in liquidazione coatta - pari al 30%, ovvero per un importo di € 76.627,45 come specificato dal medesimo legale nell’allegata mail;
 - **che** con nota prot. n. 30343 del 28/10/2021 questa Azienda ha preso atto della sentenza n. 2641/2021, rg. 701210/2006;
 - **che** con mail di rettifica del 02/11/2021 (del pari allegata in modalità istruttoria), l’avv. Mazzeo ha rimesso ricalco degli importi forniti da HDI Gerling e UnipolSai per il tramite dell’avv. Chirichi, determinando – dunque – la quota Faro a carico di questa Azienda pari ad € 72.978,52, anziché 76.627,45, inclusi onorari ed oneri;

VISTO

- l’art. 282 c.p.c. che prevede che *“la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”*;

RITENUTO

- **che** per evitare le conseguenze pregiudizievoli per l’Azienda, sia necessario tutelarla dall’aggravio economico determinato da esecuzione forzata, laddove la notifica all’Amministrazione di un atto di pignoramento per il recupero delle somme determinate dall’adito Tribunale, oltre ad aggravare l’onere della spesa, comporta il vincolo delle somme presso il tesoriere;
- **di** dover provvedere alla liquidazione di:
 - a) **€ 72.978,52**, omnia, quale quota a carico di Faro in LCA, riservandosi la eventuale ripetizione delle somme all’esito dell’appello;

CONSIDERATA

- **la** Circolare del Direttore Generale dell’AORN in materia di gestione amministrativa interna degli atti stragiudiziali e giudiziari, acquisita al prot. n. 21950 del 16/07/2020, agli atti dell’ufficio legale;

Determinazione Dirigenziale

- la disposizione a margine della nota acquisita al prot. 9449 del 18/03/2021 in materia di “Liquidazione Titoli Giudiziari” , agli atti dell’ufficio legale;
- **che**, l’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, dispone “ *Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto*”;

CONSIDERATO

- che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

Per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. liquidare in favore degli istanti sigg.ri N.V. e M.M., **previa presentazione di relativi documenti di riconoscimento ed iban**, l’importo di € **72.978,52**, in ossequio alla sentenza n. 2641/2021 rg. 701210/2006;
2. riservarsi la eventuale ripetizione delle somme all’esito dell’appello;
3. dare mandato alla UOC Gestione Economico - Finanziaria di procedere al pagamento della somma complessiva di € 72.978,52, con imputazione sul “Fondo Risarcimento Danni” n. 2020201030 – rif. Legal App 56.2006/21;
4. trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alla UOC GEF, alla UOC Affari Legali, all’avv. Lorenzo Mazzeo e alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania in esecuzione della disposizione C.d.C. 66- 14/10/2016- PROCCAM-P58.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI LEGALI
Avv. Chiara Di Biase

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Liquidazione sentenza n. 2641/2021, RG. 701210/2006 - giudizio N.V. e M.M. c/ AORN CE + altri – atto di citazione e ricorso in riassunzione - Trib. SMCV - rif. Legal App 56.2006/2021.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €72.978,52

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 2020201030 - F.do risarc.danni(morte,resp.professionale etc.)
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 18/11/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri